CDLXXII. SEDUTA

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1950

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

INDICE

Comunicazione della Presidenza . . . . *Pag.* 18379

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 7 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi » (878) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

SPALLINO, *relatore* 18376
VANONI, *Ministro delle finanze* 18377

Disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giordani e Migliori: « Modifica dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, relativo all'ordinamento dello stato civile » (984) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

MERLIN Angelina 18377, 18384
CONCI 18380
VENDITTI 18380, 18384
AZARA 18380
SPALLINO, *relatore* 18381
TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 18383
PROLI 18384
MENGHI 18385
PISCITELLI 18385
PRESIDENTE 18385

Disegno di legge: « Onoranze ai Caduti in guerra » (816) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 18386
GASPAROTTO, *relatore* 18386, 18389
CINGOLANI 18387
TARTUFOLI . . . . . *Pag.* 18388
CADORNA 18388
VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 18388

Disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Trattato di pace, amicizia e cooperazione tra l'Italia e il Guatemala, concluso a Guatemala il 10 settembre 1949 » (1059) (Discussione e approvazione):

PASQUINI, *relatore* 18392
DOMENIDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 18392

La seduta è aperta alle ore 9.

LEPORE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 7 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi » (N. 878) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 7 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi ».

Prego il senatore segretario di darne lettura nel testo proposto dalla Commissione.

LEPORE, *segretario*, legge lo stampato numero 878-A.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Spallino.

SPALLINO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla discussione degli articoli, che rileggo:

CAPO I.

PENE PER IL CONTRABBANDO

Art. 1.

MULTA

per la fabbricazione, preparazione, vendita, introduzione, trasporto, deposito, detenzione, esportazione, lavorazione, e alterazione di tabacco.

Nei casi di contrabbando di tabacco preveduti dagli articoli 64, numeri 3 e 5; 65; 66; 67, n. 1; 68; 71 e 73 della legge 17 luglio 1942 n. 907, il colpevole è punito:

1° con la multa da lire 30 mila a lire 90 mila per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie;

2° con la multa da lire 25 mila a lire 80 mila per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio.

La multa è ridotta da un terzo alla metà quando la quantità del tabacco oggetto del contrabbando non supera i grammi cinquecento.

Agli effetti di questo articolo si considera tabacco lavorato anche il tabacco greggio che sia stato sottoposto a trinciatura o a qualsiasi altra lavorazione o manipolazione.

Qualora trattisi di tabacco estero, si applicano le pene previste nei precedenti commi aumentate da un terzo a due terzi.

(È approvato).

Art. 2.

MULTA

per la fabbricazione o preparazione di prodotti derivati dal tabacco, e per la vendita di succedanei del tabacco.

Nei casi preveduti dall'articolo 64, numeri 4 e 6, della legge 17 luglio 1942, n. 907, il colpevole è punito con la multa da lire 15 mila a lire 45 mila per ogni chilogrammo di genere oggetto del contrabbando.

(È approvato).

Art. 3.

MULTA

per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco, e per la detenzione di meccanismi preordinati alla lavorazione del tabacco

Sono decuplicate le multe stabilite dagli articoli 77 e 79 della legge 17 luglio 1942 n. 907, e successivamente aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401.

(È approvato).

Art. 4.

RECLUSIONE E MULTA

in rapporto all'entità del reato.

Il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli, quando, nei casi di contrabbando preveduti dall'articolo 1, la quantità del tabacco supera i chilogrammi 15, e quando, nei casi preveduti dall'articolo 64, n. 2, della legge 17 luglio 1942, n. 907, le piante abusivamente trapiantate e coltivate superano rispettivamente il numero di cinquecento e di trecento.

(È approvato).

Art. 5.

OBBLIGO DEL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI MONOPOLIO

Salvo il caso in cui il tabacco oggetto del contrabbando sia stato sequestrato, o le piante siano state distrutte a norma dell'articolo 78 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il pagamento della multa non esime il colpevole dall'obbligo del pagamento dei diritti di monopolio.

Questi sono commisurati:

1° se trattasi di tabacco lavorato, al prezzo di tariffa per il pubblico, dedotto l'aggio di rivendita, del corrispondente tipo di prodotto, o prodotto similare, messo in vendita dall'Amministrazione;

2° se trattasi di tabacco greggio, al prezzo di tariffa per il pubblico, dedotto l'aggio di rivendita, del trinciato comune di terza qualità

(È approvato).

Art. 6.

CONTRABBANDO AGGRAVATO

Nelle ipotesi previste dall'articolo 81 della legge 17 luglio 1942, n. 907, qualora il contrabbando abbia per oggetto tabacco, e questo non superi i chilogrammi 15, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli.

La pena della reclusione è da tre mesi a quattro anni se la quantità del tabacco è superiore ai chilogrammi 15 oltre la multa.

(È approvato).

Art. 7.

RECIDIVA IN CONTRABBANDO

Nei casi preveduti dall'articolo 82 della legge 17 luglio 1942, n. 907, le pene stabilite dalla presente legge sono aumentate a norma del Codice penale.

(È approvato).

CAPO II.

PENE PER LE CONTRAVVENZIONI

Art. 8.

ARRESTO E AMMENDA

in rapporto all'entità del reato, per la vendita di tabacco senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita.

Il colpevole del reato previsto dall'articolo 96, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907, quando abbia per oggetto tabacco, è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 25 mila.

È punito con l'ammenda da lire 2 mila a lire 5 mila il colpevole del reato previsto dal secondo comma del medesimo articolo, semprechè abbia per oggetto tabacco.

L'ammenda è ridotta da un terzo alla metà quando, nel caso preveduto dal primo capoverso di questo articolo, la quantità del tabacco non supera i grammi 250, e nel caso del secondo capoverso non supera i grammi 500.

Qualora la quantità del tabacco venduto o posto in vendita sia superiore a chilogrammi 5 e quella del tabacco acquistato sia superiore a chilogrammi 10, il colpevole è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda rispettivamente indicata nel primo e secondo comma del presente articolo.

(È approvato).

Art. 9.

AMMENDA

per le altre contravvenzioni.

Le ammende stabilite dagli articoli 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100 e 101 della legge 17 luglio 1942, n. 907, aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 110, sono decuplicate se il reato riguarda tabacco.

(È approvato).

CAPO III.

ESTINZIONE DEI REATI PUNIBILI CON SOLA SANZIONE PECUNIARIA

Art. 10.

COMPETENZA DELL'INTENDENTE DI FINANZA

Per i reati previsti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, e dalle altre leggi relative a generi di monopolio ed a generi a questi assimilati, e non punibili con pene detentive, il denunciato può chiedere all'Intendente di finanza competente per territorio che il contesto venga definito mediante il pagamento, oltrechè del diritto di monopolio se dovuto, di una somma che l'Intendente stesso stabilirà entro i limiti massimo e minimo della pena, tenuto conto della gravità del reato, desunta a norma del Codice penale.

Il pagamento della somma anzidetta e del diritto di monopolio eventualmente dovuto, estingue il reato, ma non dispensa dall'applicazione della confisca, la quale è disposta dallo stesso Intendente.

Le disposizioni di questo articolo sono stabilite in deroga agli articoli 21, n. 2, e 46 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

(È approvato).

Art. 11.

INVIO DEI PROCESSI VERBALI

Per l'applicazione delle norme contenute nel precedente articolo, il processo verbale è trasmesso, a cura del pubblico ufficiale che lo ha redatto, in originale all'Intendente di finanza, ed in copia all'Amministrazione dei Monopoli.

L'Intendente prefigge al denunciato un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni nè superiore a novanta, entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Trascorso tale termine, senza che il pagamento sia stato eseguito, l'Intendente invia il processo verbale al Procuratore della Repubblica con le osservazioni che ritiene opportune, dandone notizia all'Amministrazione dei Monopoli.

(È approvato).

CAPO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 12.

CONFISCA

Per i delitti e le contravvenzioni preveduti da questa legge è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale.

(È approvato).

Art. 13.

DISPOSIZIONE FINALE

Le disposizioni della presente legge si estendono anche ai reati commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726.

SPALLINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLINO, *relatore*. Le disposizioni di questo articolo 13 valgono per quei processi che non sono stati ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi sembra però che se le disposizioni della legge in esame sono più favorevoli si applichino senz'altro automaticamente.

SPALLINO, *relatore*. No, perchè per una disposizione del Codice penale (l'articolo 2, mi pare) nel caso di leggi temporanee o eccezionali non si applica la disposizione più favorevole se non è espressamente detto. Ecco la necessità di questa disposizione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni pongo in votazione l'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Giordani e Migliori: « Modifica dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, relativo all'ordinamento dello stato civile » (N. 984) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Giordani e Migliori: « Modifica dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, relativo all'ordinamento dello stato civile ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

L'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è modificato come segue:

Art. 186. « Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio concernenti i figli naturali l'ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulta che la paternità o la maternità non è conosciuta.

« Se si tratta di figlio naturale riconosciuto o legittimato, è indicato soltanto il nome del genitore o dei genitori che l'hanno riconosciuto o legittimato.

« Il figlio naturale non riconosciuto nè legittimato, il quale è stato adottato, ed il figlio naturale riconosciuto successivamente alla adozione, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante e come figlio di questo salvo che l'interessato richieda di far constare la sua qualità di figlio adottivo. Se l'adozione è stata compiuta da entrambi i coniugi deve farsi menzione dell'uno e dell'altro.

« Il figlio naturale non riconosciuto, nè legittimato, il quale è stato affiliato con l'attribuzione del cognome dell'affiliante, deve essere indicato con questo solo cognome e come figlio di questo, anche se successivamente all'affiliazione ha avuto luogo il riconoscimento o la legittimazione e sempre che l'affiliazione non sia stata dichiarata estinta, a termini dell'articolo 407 del libro primo del Codice civile, salvo che l'interessato richieda di far constare la sua qualità di affiliato. Se l'affiliazione è stata compiuta da entrambi i coniugi, deve farsi menzione dell'uno e dell'altro.

« Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai certificati di cittadinanza ed a quelli attestanti lo stato di famiglia ».

Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico. È iscritta a parlare la senatrice Merlin Angelina, che ha presentato anche il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, convinto che il disegno di legge in esame non risolve il problema della non identificazione dei figli illegittimi, fa voti per una radicale modificazione dell'ordinamento dello stato civile, in modo che, all'atto della denunzia, vengano indicate una paternità ed una maternità fittizie, quando queste non siano altrimenti indicate, e che di esse sia fatta menzione in tutti gli estratti ».

L'onorevole Merlin Angelina ha facoltà di parlare.

MERLIN ANGELINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero di non essere tacciata di presunzione se intervengo in un dibattito che richiederebbe più profonde cognizioni giuridiche di quelle che io non abbia, ma, poichè si tratta di un problema morale della massima delicatezza e della massima importanza, sento di dover intervenire, tanto più che ho ricevuto sollecitazioni angosciose da parecchie parti.

Questa legge riguarda un problema caratteristico di tutte le epoche, ma la cui soluzione è ora particolarmente urgente, sia per il numero sempre crescente dei figli illegittimi, sia per il permanere di limitazioni che impediscono il normale inserirsi di queste creature nella vita sociale e nella vita professionale. Ciò è dovuto a vecchie disposizioni di Codici ed anche a pregiudizi ingiusti nei loro riguar-

di. Se noi ricordiamo la storia dei figli illegittimi osserviamo che in tutti i tempi essi sono stati trattati come dei relitti umani. Pareva, nel secolo scorso, che il romanticismo avesse avuto questo di buono almeno, che avesse creato una nuova coscienza collettiva nei loro riguardi. Si era pronti a commuoversi della loro sorte, ed i nostri padri, quando andavano a teatro, versavano fiumi di lagrime alla rappresentazione di quei drammi *à sensation*, del genere de « I figli di nessuno », come noi, del resto, ci commuovevamo quando il Pascoli ci faceva intravvedere l'ombra dell'Ignoto insinuantesi fra le sbarre del carcere di Ginevra ed accusare se stesso di aver armato la mano del regicida Luccheni. Ma che cosa si è fatto finora, che cosa si fa per venire incontro alla soluzione di questo problema che riguarda i figli, ironicamente detti, dell'amore? L'attuale disegno di legge, che modifica l'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, relativo all'ordinamento dello stato civile e che riguarda soltanto alcuni dei figli illegittimi, i più fortunati, quelli che hanno potuto ritrovare una famiglia, come l'altro disegno di legge, che l'onorevole Bianca Bianchi aveva presentato alla Camera dei deputati, del quale si fa menzione nella relazione annessa al presente disegno di legge, non risolvono affatto la dolorosa questione, non rimediano ad un male che colpisce tanta parte del nostro Paese. Il 10 per cento dei nati sono illegittimi, e la percentuale aumenta, perchè pullulano tutti quegli elementi che moltiplicano il numero delle madri nubili. Perciò, onorevoli colleghi, mi sono associata all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Sanna Randaccio e firmato anche dall'onorevole Venditti e ho presentato un ordine del giorno dello stesso tono, ma specificando un rimedio, che, penso, possa essere l'unico valido in questo momento.

Bisogna dunque decidersi a rivedere tutta la materia sia dal punto di vista legale, sia dal punto di vista assistenziale, che pure lascia molto a desiderare. La natura non fa distinzione tra figli legittimi ed illegittimi: per la natura tutte le creaure hanno identici diritti. La società dovrebbe perciò togliere le leggi inique che colpiscono queste creature, anche se chi le ha messe al mondo ha violato altre leggi. E ciò perchè esiste un diritto anteriore a tutto il diritto codificato ed è il diritto alla vita ed alla dignità umana. La legge attuale dunque verrebbe ad essere un contentino proprio per questa società che è piena di pregiudizi, pregiudizi che costituiscono una ingiustizia. Io direi invece che la società dovrebbe piegarsi su se stessa e accusarsi delle proprie colpe, che aumentano il numero di questi infelici che essa giudica e condanna.

Io voterò senz'altro a favore della legge, però non posso accontentarmi del primo comma. Alcune insufficienze avrebbero dovuto essere colmate, giacchè ci si era messi a porre qualche rimedio, dai presentatori della legge stessa.

Il primo comma riguarda gli estratti di nascita per riassunto e i certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio concernenti i figli naturali: l'ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulti che la paternità o la maternità non è conosciuta. Negli stessi documenti, che sono rilasciati ai figli nati da giuste nozze, evidentemente è indicata la paternità o la maternità perchè la omissione porterebbe a complicazioni e ad inconvenienti. Per i figli nati da unione non legittima, la riga in bianco equivale a quell'N.N. che è tanto vergognoso e tanto umiliante. Come è possibile rimediare seriamente? Io ho apprezzato, da un punto di vista morale, la proposta di legge dell'onorevole Bianca Bianchi. Essa, con un fine senso di maternità, riteneva impossibile che una madre disconoscesse il proprio figlio e quindi intendeva obbligare la madre a compiere quello che dovrebbe essere il risultato di un suo istinto e cioè a dare il proprio nome alla sua creatura. Ma vi sono purtroppo anche delle madri sciagurate le quali spengono la vita in germe nel loro seno, uccidendo i loro nati e figuriamoci se, senza compiere un vero e proprio delitto, non si rifiutano di dare il proprio nome ai figli, il che importa parecchi gravami. L'onorevole Bianca Bianchi proponeva delle condanne penali per le madri renitenti.

Se la legge fosse stata portata in Senato certamente non l'avrei votata così come veniva proposta alla nostra approvazione, per due motivi: prima di tutto perchè dare per forza una madre ad una creatura quando essa non la vuole, equivarrebbe a una condanna per la creatura stes-

sa; poi perchè le conseguenze di un atto, compiuto necessariamente in due, avrebbero dovuto gravare solo sulla donna; dato che, o signori, allo stato attuale della scienza, non possiamo stabilire in modo certo chi è il padre e quindi anche l'allargamento della ricerca della paternità avrebbe potuto portare ad altre e più tremende conseguenze. D'altra parte il nome solo della madre o solo quello del padre dato al figlio, lascia insoluto il problema, poichè tutti quelli che sono nati da giuste nozze hanno il nome di ambedue.

Io prego i colleghi giuristi di non sorridere di una mia proposta che potrà sembrare loro assurda, ma che, secondo me, è la sola pratica, tanto più che non offende neppure quelli che sono gli istituti basilari della nostra società, primo fra tutti la famiglia.

L'atto autentico di nascita non può subire falsi o finzioni, ma negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio, si potrebbero indicare una paternità e una maternità fittizie.

La legge da cui nasce il diritto al nome, come tutte le altre leggi, proviene da usi e da consuetudini che, a loro volta, sono determinati da necessità. Le necessità del momento attuale sono diverse dalle necessità dei tempi passati.

Mi riferisco ora al diritto romano. Secondo il diritto romano l'uomo libero poteva mutare il proprio nome e cognome: *mutatio nominis non fraudolosa libero homini est permissa.*

Le leggi restrittive furono emanate solo molto tempo dopo e quando erano stati compiuti molti abusi. Con una legge dell'11 germinal dell'anno XI furono confermate tutte le precedenti. Però l'uso del nome e del cognome, cioè il nome di famiglia che si trasmette di padre in figlio, si era così spontaneamente radicato da rendere perfino inutile nei Codici una norma relativa che stabilisse che i figli nati da unione legittima portano il nome del proprio padre.

Per i figli di genitori ignoti, la legge italiana invece — precisamente l'articolo 58 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2607 — stabiliva e stabilisce tuttora, che gli uffici dello stato civile o l'amministrazione del pubblico ospizio cui era stato affidato il neonato, dovevano provvedere a fissare il nome. Questo articolo è stato perfezionato con la legge successiva dell'8 marzo 1928, che vieta l'imposizione di nomi, cognomi ridicoli, vergognosi, offensivi dell'ordine politico o religioso, nomi geografici, nomi famosi o nomi che possano far sospettare l'origine di chi li porta. Vorrei che rilevaste l'illogicità e l'assurdità di questa disposizione, perchè in base ad essa dovrebbe essere proibito, per esempio, il cognome « Esposito » o il cognome « Diotallevi » (che ricordano la origine illegittima) mentre invece nei documenti è ammessa la sigla « N.N. » ovvero la riga in bianco, cose che non solo possono costituire base per il sospetto, — mentre oggi ormai certi nomi sono diventati di uso comune perchè ereditati — ma la certezza di una origine disgraziata che nega al fanciullo, al bimbo nato illegittimamente, non solo i baci, le carezze e la protezione che tutti gli altri bambini hanno, il che accende in lui speranze, desideri e delusioni, ma costituisce anche causa di profonde umiliazioni per questi esseri che devono vivere in una società, dove vi sono molti più filistei che spiriti liberi.

Con le disposizioni vigenti, comunque, si dà un cognome. Il cognome testimonia la « cognazione » ciò che, secondo il diritto romano, costituisce il vincolo di parentela e di sangue. Per il figlio illegittimo la parentela è ignota, ed allora con un cognome che gli viene imposto, questa parentela *si inizia*, dite voi; io direi, piuttosto, *si finge*. Ed allora si completi questa finzione: vorrei dunque che si prendesse in seria considerazione la mia proposta. Come il medico mente spesse volte all'ammalato per creare in lui quello stato psichico che lo aiuti a sopportare la sua pena, nello stesso modo cerchiamo di curare questo grande malato, che non è solo il figlio illegittimo, ma soprattutto la società, che riversa tutte le sue colpe e le sue vergogne sugli esseri più deboli. Come curare la società è cosa difficile: per intanto, onorevoli colleghi, cerchiamo di confortare la pena delle maggiori vittime. *(Vive approvazioni).*

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Informo gli onorevoli senatori che la relazione del Presidente della Commissione finanze e tesoro sul rendiconto delle

entrate e delle spese del Senato per l'esercizio finanziario 1948-49, e sul preventivo del bilancio interno per il 1950-51, non si è ritenuto — dato che si trattava di atto interno — distribuirla nella consueta forma. Ad ogni modo chi ne volesse prendere visione può ritirarla nello scaffale dei documenti a disposizione dei senatori.

GIUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA. Onorevole Presidente, su questa forma di distribuzione a richiesta faccio le mie riserve...

PRESIDENTE. Onorevole Giua, io ho dato semplicemente una notizia che mi era stata richiesta. Lei potrà fare le sue osservazioni quando si inizierà la seduta segreta cui si riferisce questo argomento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Conci. Ne ha facoltà.

CONCI. Onorevoli senatori, desidero solamente ripetere qui nell'Aula un concetto che già ho espresso in seno alla Commissione della giustizia, e cioè l'idea che si debba evitare la necessità, per uno che è nato illegittimamente, di dover confermare questa sua condizione di stato civile. Per questo bisogna abolire l'obbligo dell'indicazione della paternità, perchè altrimenti l'illegittimo deve dire solo il nome della madre, e con questo si dichiara illegittimo e gli si fa scontare una pena per una colpa non sua: questo non deve avvenire.

Non intendo proporre un ordine del giorno, voglio soltanto lanciare l'idea sperando che sia un seme modesto il quale possa germogliare e portare al risultato che io mi riprometto.

PRESIDENTE. Essendo esauriti gli iscritti a parlare, passiamo allo svolgimento di un ordine del giorno dei senatori Sanna Randaccio, Venditti e Merlin Angelina.

Non essendo presente il senatore Sanna Randaccio ha facoltà di parlare il secondo firmatario, senatore Venditti, per svolgere questo ordine del giorno.

VENDITTI. Basta che io legga l'ordine del giorno, onorevoli colleghi. Non v'è bisogno di svolgerlo. Esso si svolge da sè, anche perchè inopinatamente ha avuto il consenso autorevole dell'onorevole Conci, che ha illustrato lo stesso concetto. Dice l'ordine del giorno:

« Il Senato, allo scopo di assicurare ai figli nati fuori del matrimonio la tutela, e particolarmente quella sociale, prevista dall'articolo 30 della Costituzione,

invita il Governo ad una riforma della legge sullo stato civile che consenta di evitare che dai documenti possa desumersi la nascita illegittima, che costituisce tremendo marchio di inferiorità per coloro che pur ne sono vittime innocenti ».

Esso, inoltre, è stato indirettamente valorizzato dalla senatrice Merlin. Penso che l'onorevole Sottosegretario vorrà far suo questo ordine del giorno, il quale contiene una invocazione che è il meno che si possa fare per evitare che i figliuoli nati fuori matrimonio scontino colpe che non hanno commesso.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. La Commissione ritiene che si possa accogliere come raccomandazione (e vedrà poi il Governo quello che crederà di rispondere) l'ordine del giorno dei senatori Sanna Randaccio e Venditti, ed anche la proposta del senatore Conci. La Commissione è però dolente di non poter dare il suo consenso all'ordine del giorno della senatrice Merlin, per quanto la Commissione medesima sia perfettamente all'unisono con quelli che sono i sentimenti di simpatia e di favore espressi dalla collega verso i poveri disgraziati che non hanno potuto conoscere od avere il nome dei propri genitori.

Nel testo della legge approvato dalla Camera non ci sono delle finzioni, come ha accennato la onorevole Merlin; c'è soltanto una omissione che può farsi, che è onesto si faccia, ma non c'è la vera e propria finzione, non c'è il vero e proprio — scusi la parola che non è perfettamente corrispondente al pensiero — falso. Ora noi, con la legge, non possiamo consentire che si mettano delle indicazioni fittizie, perchè se queste possono servire sotto un certo punto di vista allo scopo che la senatrice Merlin vuole raggiungere, d'altro lato potrebbero creare delle difficoltà gravissime e dei gravissimi inconvenienti per tutti i figli legit-

timi. Voi immaginate quello che potrebbe avvenire se si desse libertà all'ufficiale dello stato civile di dare ad un bambino — che viene denunciato come figlio d'ignoti o soltanto come figlio della madre senza indicazione del padre — paternità e maternità fittizie.

VENDITTI. Per i cognomi già c'è. *(Interruzione della senatrice Merlin).*

AZARA. No, c'è allora solo una persona responsabile che consente si dia il proprio nome al bambino che egli ha affiliato; se poi si tratta di adozione, l'adottante ha voluto che fosse considerato il bambino come proprio figlio. Nel caso indicato da lei, la situazione è diversa: l'ufficiale dello stato civile sarebbe invece autorizzato a dare una paternità o maternità fittizie ad un neonato, d'ufficio, senza che vi sia chi, per far del bene e con le forme stabilite dalla legge, si assume la responsabilità di far attribuire al bambino il proprio nome.

MACRELLI. E per gli esposti come si procede? Vengono dati nomi e cognomi fittizi.

AZARA. Il cognome — data la situazione di necessità in cui ci si trova — ma non la paternità. E questo sarebbe grave cioè se al cognome si aggiungesse anche l'indicazione di una paternità fittizia. Chi è pratico di queste cose, come lo sono io, che ho esaminato atti dello stato civile per una buona parte della mia vita di magistrato, sa i guai che possono capitare. Stia pure certa la senatrice Merlin, sono inconvenienti che potrebbero tornare a danno di tutti, ma particolarmente a danno dei figli legittimi. Noi approviamo il progetto di legge e qualsiasi altra disposizione a favore dei figli naturali ad una sola condizione: che non si sacrifichi la famiglia legittima. Questa è la ragione per cui siamo costretti ad opporci all'approvazione dell'ordine del giorno Merlin. Per l'altro ordine del giorno e per le altre osservazioni risponderà l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Ha pertanto facoltà d parlare il relatore senatore Spallino.

SPALLINO, *relatore*. Onorevole signor Presidente, onorevoli senatori, non è ignoto alla Commissione e al relatore che questo problema della filiazione illegittima, naturale, incestuosa, in tutte le sue varie forme costituisce un vero dolore ed una piaga per la società. Bisognava aver risolto il problema in modo assolutamente organico e rivedere forse tutta la legge sullo stato civile, ma è una fatica veramente improba, e sarà bene che senatori e deputati di buona volontà studino tutto il problema, in relazione a quelle che sono le disposizioni del Codice civile vigente, perchè non si può modificare la legge sull'ordinamento dello stato civile se non si armonizzano quelle disposizioni con le disposizioni del Codice civile e viceversa.

Abbiamo avuto molte lettere, sollecitazioni, e segnalazioni sono state fatte anche all'onorevole Cingolani da tante persone che, spinte da carità e da sentimenti di affetto, hanno preso nei brefotrofi questi figlioli e poi li hanno adottati, proprio per sentimento di affetto, e che chiedono la protezione della legge. Ma, d'altro canto, la legge di cui ci stiamo occupando, non intende arrivare a legittimare e sanare delle situazioni disperate, perchè questa legge ha uno scopo molto semplice, quello di migliorare e di evitare (come del resto è nei voti della senatrice Merlin per una parte, dell'onorevole Conci e dell'onorevole Venditti per un'altra) che, in sostanza, negli estratti per riassunto e nei certificati di matrimonio e di nascita, nei certificati di cittadinanza, eccetera, ad un certo momento, risulti evidente, anche per quei ragazzi che sono favoriti dalla fortuna, il loro stato di filiazione illegittima. La legge attuale sullo stato civile con il primo comma dell'articolo 186 dà garanzia ai figli naturali non riconosciuti, che il loro stato non venga conosciuto, in quanto è omessa ogni indicazione da cui risulta che la paternità o la maternità non è conosciuta e quindi alla prima parte dell'ordine del giorno Venditti, dove dice « invita il Governo ad una riforma della legge sullo stato civile che consenta di evitare che dai documenti possa desumersi la nascita illegittima ». si può rispondere, che attualmente nell'articolo 186, primo comma, c'è già una risposta favorevole alla sua richiesta, perchè questo primo comma dice che « negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio concernenti i figli naturali, l'ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulta che la pater-

nità o la maternità non è conosciuta ». Mi pare perciò che questo risponda, almeno per una parte, al pensiero dei proponenti il primo ordine del giorno. Nel secondo comma dell'articolo 186 poi, si viene maggiormente incontro a questa esigenza di carattere etico. Infatti esso così recita: « Se si tratta di figlio naturale riconosciuto o legittimato, è indicato soltanto il nome del genitore o dei genitori che l'hanno riconosciuto o legittimato ». È chiaro che bisognerebbe riformare tutto l'ordinamento dello stato civile, per accontentare i firmatari dell'ordine del giorno, ma questa norma comunque viene incontro a certe esigenze. Dove era gravissima la situazione, era per quei figliuoli naturali che non erano stati riconosciuti nè legittimati e successivamente erano stati adottati o affiliati per cui, secondo il testo dell'articolo 186, quando si rilasciava un certificato di nascita, si dovevano indicare col solo cognome dell'adottante con la aggiunta della qualità di figlio adottivo e con la menzione di coloro che li avevano adottati. In sostanza, questo era il certificato della illegittimità della nascita. Quando gli onorevoli Giordani e Migliori alla Camera dei deputati, hanno presentato il loro disegno di legge, volevano evitare precisamente questo fatto, e in omaggio allo istituto dell'adozione e della affiliazione (il Senato sa perfettamente che questo è uno degli istituti nuovi del nostro Codice civile, che evita tante sciagure e rimedia a tante tristi situazioni) hanno ritenuto che non era giusto che chi fosse stato affiliato non potesse essere indicato come figlio dell'adottante o dell'affiliante in tali estratti. Una disposizione del Codice civile dice che l'affiliante può dare il proprio cognome all'affiliato. Quindi lo scopo del progetto di legge degli onorevoli Giordani e Migliori era precisamente quello di indicarli come figli, e così è stato approvato dalla Camera dei deputati. La differenza tra il testo originario dell'articolo 186 e la proposta di cui al disegno di legge sta in questo, che negli estratti per riassunto, nei certificati relativi agli atti di nascita, il figlio naturale non riconosciuto nè legittimato, e successivamente adottato o successivamente affiliato, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante e come figlio di questi, salvo che l'interessato, per suoi motivi particolari, non intenda fare constare la sua qualità di affiliato. Questo era lo scopo del disegno di legge e mi pare che con questo si venga incontro ad una esigenza di carattere morale: non c'è infatti una ragione politica, nè una ragione sociale, nè una ragione etica perchè ci si opponga a questa modifica della legge che viene, così, incontro a determinate esigenze, assolutamente giuste.

Ora sono d'accordo perfettamente con la onorevole Merlin e con tutti gli altri oratori, che debba essere rivista tutta la materia, tanto che nella mia relazione, avendo esaminato il disegno di legge dell'onorevole Bianchi, mi ero rammaricato che la Camera dei deputati non l'avesse in parte approvato perchè con quel disegno di legge si proponeva qualche cosa di più organico. Di più organico — dicevo — perchè con quel disegno di legge si chiedevano disposizioni relative alla obbligatorietà della ricerca della paternità e della maternità. Ma la onorevole Merlin può, quando crede, farsi promotrice di un disegno di legge, secondo i suoi intendimenti. Tutto questo, però, porta a dei contrasti insanabili col Codice civile vigente, e bisognerà naturalmente vedere di coordinare le norme del Codice, con quelle sullo stato civile. Concludendo, quindi, il relatore raccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge, così come è stato approvato dalla Camera dei deputati, senza alcuna modifica per evidenti ragioni di urgenza e di carattere morale.

Ci sono ora gli ordini del giorno. Accedendo a quello che ha detto il senatore Azara a nome della 2ª Commissione, confermo che la Commissione stessa non si oppone a che il Governo tenga presente, a titolo di raccomandazione, l'ordine del giorno firmato dagli onorevoli senatori Sanna Randaccio, Venditti e Merlin Angelina, perchè è certo che il Senato auspica tutta una sana riforma, tutto un nuovo modo di vedere, in ordine al problema della filiazione, perchè non è ignoto al Senato quanto è stato detto, durante i lavori per la Costituzione, in ordine all'articolo 30 sui figli nati fuori del matrimonio, che hanno diritto, alla pari dei figli legittimi, a tutta l'assistenza e previdenza, in primo luogo, da parte dei genitori e poi dello Stato. Si tratta però di una

questione di grande responsabilità e gravità, perchè alla stessa Costituente non sono riusciti a mettersi d'accordo, ed una formula che pareva dovesse essere adottata all'unanimità, ad un certo momento, in sede di votazione, non è stata poi approvata, preferendosi poi la formula attuale dell'articolo 30, che lascia qualche perplessità.

Comunque non intendo discutere la Costituzione. Sul primo ordine del giorno siamo quindi d'accordo per l'accettazione a titolo di raccomandazione.

Concordo poi con il senatore Azara che non si può accettare, e comunque il relatore non accetta, l'ordine del giorno proposto dalla senatrice Merlin. Mentre parlava l'onorevole Azara è stato chiesto, interrompendo: ma, ai brefotrofi non danno dei nomi agli illegittimi? Sì, danno nome e cognome, ma non attribuiscono, all'atto della denunzia, una paternità e una maternità fittizia. È gravissimo attribuire ad una creatura umana, un nome ed un cognome fittizio. Pensi il Senato quali gravi inconvenienti possono verificarsi se, ad esempio, si dà ad un bambino il cognome di un morto illustre o meno. Pensi alla reazione degli eredi, alle complicazioni per tante ragioni. Come si potrà stabilire un rapporto di parentela o di non parentela? Ed ancora più grave diventa la questione se si dà al bambino il nome di un essere vivente.

Quindi noi pensiamo che non si possa in modo assoluto accettare una proposta del genere. Si tratterà di studiare la materia, di rivederla e qui siamo d'accordo. Modestamente, io mi metto a disposizione della collega Merlin per quanto possa valere il mio apporto, ma debbo ritenere che non si possa assolutamente dare una paternità e una maternità fittizia. Nè si dimentichi il fatto che padre e madre naturali possono, ad un certo momento, accampare dei diritti, come purtroppo avviene. Spesso accade che un cittadino affilia un bambino od una bambina, ed il padre e la madre che per alcuni anni si erano dimenticati di aver avuto questo figliolo, ad un tratto, per determinate loro esigenze, si rivolgono al giudice tutelare per rivendicare il proprio figlio e per pretenderne il ritorno a casa. Quali e quante tragedie determina una situazione di questa natura si può facilmente immaginare. Pertanto la materia va rivista, su questo siamo d'accordo, ed è con tale auspicio che io raccomando al Senato l'approvazione della legge, associandomi al voto della senatrice Merlin che il problema che riguarda la filiazione illegittima venga soddisfacentemente risolto, in futuro, tenuto conto della Costituzione e del vigente Codice civile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Onorevoli senatori, questa proposta di legge degli onorevoli Giordani e Migliori, già approvata dalla Camera dei deputati, ha apparentemente una portata limitata e modesta. Tutto si riduce infatti alla modificazione di due commi dell'articolo 186 del vigente ordinamento dello stato civile. La modificazione investe quei casi in cui si ha un figlio naturale non riconosciuto nè legittimato il quale venga adottato. Mentre la legge ancora vigente stabilisce che il figlio naturale non riconosciuto nè legittimato il quale è stato adottato e il figlio naturale riconosciuto successivamente all'adozione deve essere indicato col solo cognome dell'adottante, con l'aggiunta però della qualità di figlio adottivo, con la proposta di legge degli onorevoli Giordani e Migliori si stabilisce senz'altro che in questo caso il figlio naturale non riconosciuto nè legittimato, successivamente adottato, o il figlio naturale riconosciuto successivamente alla adozione, deve essere indicato, col solo nome dell'adottante e come figlio di questo, salvo che l'interessato richieda di far constare la sua qualità di figlio adottivo. E la norma vale *a fortiori* nel caso in cui adottanti siano entrambi i coniugi.

Se la modificazione dell'articolo 186 si limitasse a prevedere l'esclusione della menzione che si tratta di un figlio adottato, nel caso in cui adottanti siano entrambi i coniugi, credo che tranquillamente potremmo adottare questa disposizione. Effettivamente la difficoltà sorge quando l'adottante sia uno solo dei coniugi, che è la prima ipotesi, e la più grave, prevista nella proposta di legge degli onorevoli Giordani e Migliori. Anche in questo caso, anche nel caso in cui adottante sia uno

solo dei coniugi, secondo questa proposta di legge, il figlio deve essere indicato solo col cognome dell'adottante e come figlio di questi.

Il senatore Azara, rispondendo alle osservazioni della onorevole Merlin, diceva che in questo caso in fondo non si ha una finzione, ma una mancata menzione di una certa situazione. E una benevola interpretazione, molto benevola interpretazione, questa del senatore Azara, perchè in realtà qui si ha — diciamo le cose come sono — una vera e propria finzione cioè una finzione di filiazione che non esiste, una dichiarazione di filiazione pura e semplice senza qualifica aggiuntiva. Il Governo, alla Camera dei deputati, aveva proposto che la modificazione di questo articolo 186 del vigente ordinamento dello stato civile si limitasse all'ipotesi di entrambi i coniugi adottanti. Confesso che di una certa perplessità debbo rendermi tuttora interprete, perchè la materia è evidentemente molto complicata. Pensiamo quali contrasti e conseguenze possono avvenire nei casi in cui, sia pure semplicemente nei certificati e negli atti per estratto, si ha l'apparenza di una filiazione inesistente, di una filiazione pura e semplice senza qualificazione.

Manifesto la mia perplessità e mi rimetto al Senato. Quello che ho detto per l'adozione evidentemente vale anche per il caso della affiliazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Sanna Randaccio insieme con il senatore Venditti e con la onorevole Merlin Angelina posso accoglierlo come raccomandazione, restando stabilito però (ciò che del resto è evidente e chiaro) che quando il senatore Sanna Randaccio invita il Governo ad una riforma della legge sullo stato civile tale che consenta di evitare che dai documenti possa desumersi la nascita illegittima, con ciò intende alludere ai certificati di stato civile redatti per estratto e non ai certificati originali dello stato civile.

Credo che siamo tutti d'accordo, infatti, sulla necessità della veridicità di questi ultimi documenti. Non posso invece accettare nemmeno come raccomandazione l'ordine del giorno presentato dalla onorevole Merlin Angelina perchè esso contiene una indicazione precisa della trasformazione in un determinato senso del diritto vigente, quando il Governo si riserva invece di esaminare e di riesaminare a fondo l'intera questione. Il Governo nel far questo terrà presente l'articolo 30 della Costituzione che impone direttive che saranno certamente seguite. Però sembra a me prematuro, per lo meno in questo momento, accogliere questo ordine del giorno, che stabilisce fin da ora, degli orientamenti che domani potrebbero pregiudicare disposizioni di carattere diverso, le quali, d'altra parte, pur salvando i princìpi, verranno incontro all'esigenza di non far sentire a chi non ha colpa una situazione disagiata e penosa, che tutti, possibilmente, desideriamo di eliminare.

Con queste osservazioni dichiaro di rimettermi alla volontà dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Prego la onorevole Merlin Angelina, di dichiarare se insiste nel suo ordine del giorno, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

MERLIN ANGELINA. Dichiaro di non insistere sul mio ordine del giorno, ma intendo ritornare sull'argomento quando si discuteranno le modifiche al Codice civile.

PRESIDENTE. Prego il senatore Venditti di dichiarare se insiste nel suo ordine del giorno.

VENDITTI. Sono soddisfatto che il Governo accetti il mio ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'articolo unico di cui è già stata data lettura.

PROLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROLI. Onorevoli colleghi, in sede di dichiarazione di voto mi è precluso di esporre la mia opinione sul merito del disegno di legge oggi in discussione. Tengo a dichiarare che esso, come è riconosciuto dal collega Spallino, non risolve integralmente un problema così spinoso, così arduo, qual'è quello della filiazione naturale, illegittima, adulterina o delittuosa. Forse sarebbe stato opportuno, piuttosto che invece di questo disegno di legge — che è stato approvato dalla Camera dei deputati — che risolve parzialmente ed in maniera minima questo

grave problema, che si fosse portato qui un disegno di legge organico e completo su tutta la materia che involge questa discussione. D'altra parte non vi sono emendamenti nè aggiuntivi nè soppressivi nè modificativi, ma vi è solo un invito al Governo ad una riforma organica di tutto lo stato civile.

Dichiaro che il gruppo comunista, nonostante ciò, apprezza il lavoro compiuto dall'amico e collega Spallino, e voterà a favore del disegno di legge.

MENGHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. Sono favorevole al progetto di legge di iniziativa dei depuutati Giordani e Migliori, perchè esso risolve una questione di carattere squisitamente morale. Comprendo che molti problemi debbono essere risolti riguardanti lo stato civile, ma essi vanno affrontati, come è stato detto dagli oratori precedenti, nel loro complesso. Oggi intanto approviamo questo progetto di legge, perchè risolve una questione di palpitante attualità.

PISCITELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISCITELLI. Sommessamente voglio dire la mia opinione e cioè che il problema che si propone non viene risolto col disegno di legge così come esso è. Invero il primo comma è identico a quello del vigente articolo 186: « Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio concernenti i figli naturali, l'ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulta che la paternità o la maternità non è conosciuta ». È appunto la omissione dei nomi dei genitori che rende palese la condizione di figlio illegittimo. Occorre invece trovare un espediente col quale, senza nulla innovare e nulla modificare per quanto riguarda la sostanza, che è di una gravità enorme, della sicurezza dello stato civile, si possa conseguire il fine che è soltanto quello di non fare apparire in pubblico la condizione del figlio innocente, mentre integra sostanzialmenta deve rimanere la realtà. Siccome non ho fatto in tempo a presentare un emendamento che a mio avviso concilia tutto ed ora non posso più presentarlo, poichè la discussione è chiusa, dichiaro di votare contro questo disegno di legge, per lasciare aperto il varco alla proposta di un'altra legge che sia più efficiente e che raggiunga quegli effetti che tutti noi vogliamo, cioè che la colpa dei genitori non cada sui figli.

PRESIDENTE. Quello che lei lamenta, senatore Piscitelli, e cioè che « negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio concernenti i figli naturali l'ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulta che la paternità o la maternità non è conosciuta », non è materia di questo disegno di legge, ma è già nella legge precedente e viene mantenuto nello stesso modo. Quindi non modificando questo resta la situazione precedente.

PISCITELLI. Onorevole Presidente, per la mia esperienza, dato che avevo 21 anni, quando cominciai a fare l'ufficiale di stato civile, mi rendo perfettamente conto che questa legge è del tutto inoperante e non raggiunge assolutamente quello scopo che si prefigge. Ed allora se passa questa legge, sarà difficile che ne facciamo un'altra successivamente che consegua lo scopo. Ecco la ragione per cui voterò contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo unico di questo disegno di legge, del quale è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

In attesa del rappresentante del Governo per l'esame degli altri disegni di legge all'ordine del giorno, sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 10,20, è ripresa alle ore 10,45).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Onoranze ai Caduti della guerra 1940-45 » (N. 816).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Onoranze ai Caduti della guerra 1940-45 ».

Prego il senatore segretario di darne lettura, nel testo proposto dalla Commissione.

LEPORE, *segretario*, legge lo stampato numero 816-A.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Do la parola al relatore, senatore Gasparotto.

GASPAROTTO, *relatore*. Il Governo ha inteso, in accoglimento delle domande che sono venute da tutte le parti d'Italia, di disciplinare il recupero delle salme dei Caduti in guerra e il loro ritorno in Patria. Le salme sono disseminate purtroppo per tutte le vie del mondo, nel continente europeo ed oltre Oceano ed il recupero di esse importa un servizio oltremodo gravoso, difficile e delicato, perchè non è facile arrivare in certe zone pressochè inesplorate del continente africano ed in Paesi che mostrano una certa ostilità verso di noi. Comunque, il concetto generale adottato dal Governo è il seguente: Lo Stato si impegna di recuperare a proprie cure e spese le salme ove si trovino e di portarle alla frontiera italiana, ove esse sono messe a disposizione delle famiglie, e dalla frontiera, a spese delle famiglie stesse — spesa relativa perchè alleggerita dal concorso dello Stato — le salme possono essere portate ai luoghi di origine, sia per esclusiva iniziativa dei familiari, sia per iniziativa dei Comuni, come già si è fatto in qualche regione, soprattutto dell'Alta Italia. L'opera dunque è imponente e la somma che a questo scopo attualmente il Tesoro ha messo a disposizione del Ministero della difesa è stata da noi componenti della Commissione ritenuta del tutto insufficiente. Tuttavia, per non ritardare ancora di più l'esaudimento di questi voti che si esplicano in pressioni vivissime da parte delle famiglie, la Commissione, pur rilamentando la deficienza del fondo assegnato dal Tesoro, ha ritenuto di approvare senz'altro il disegno di legge, nella fiducia che in via di esecuzione nuovi ed adeguati fondi possano essere messi a disposizione del Ministero della difesa. Di conseguenza per il momento non resta che approvare il disegno di legge, che avoca al Commissario generale per le onoranze tutto quello che si attiene a questi tributi di onore da rendere ai nostri poveri morti.

Va osservato — ed è bene che sia reso noto — che ove le famiglie non reclamino per sè le salme, esse troveranno collocamento in opportuni sepolcreti, tumuli o mausolei a carattere collettivo, ed è bene che le famiglie soprattutto sappiano fin da ora che, una volta avvenuta la tumulazione collettiva, le salme non potranno mai più essere rimosse. Quindi fin da questo momento le famiglie sono messe sull'avviso, perchè possano esprimere al momento opportuno il loro particolare desiderio al riguardo.

PRESIDENTE. Desidererei chiedere all'onorevole relatore un chiarimento relativo al titolo del disegno di legge, perchè con l'emendamento che è stato introdotto all'articolo 3 mi pare che il titolo sia un po' discordante. Infatti alla lettera *c*) dell'articolo 3 la Commissione ha apportato un emendamento per cui il Commissario generale dovrà provvedere alla sistemazione delle salme dei militari dell'esercito tedesco caduti in Italia non solo durante la guerra 1940-45, ma anche durante la guerra 1914-18.

GASPAROTTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO, *relatare*. Debbo fare una breve osservazione. Una modestissima modificazione abbiamo fatto, perchè la lettera *c*) dell'articolo 3 di questo disegno di legge diceva che al Commissario generale, incaricato di questa organizzazione, spetta inoltre di provvedere alla sistemazione delle salme di militari dell'esercito tedesco caduti in Italia durante la guerra 1940-45. Abbiamo tolto questa limitazione di tempo perchè nel Veneto già invaso ci sono ancora cimiteri che custodiscono, con pietà della quale l'Italia si onora, moltissime salme di soldati austriaci e tedeschi che non sono state ancora reclamate.

PRESIDENTE. Appunto per questo io ho testè mosso l'osservazione che si rende necessario, dopo questa modificazione alla lettera *c*) dell'articolo 3, accordare con essa la intitolazione del disegno di legge. Perchè infatti, mentre nella intitolazione si parla dei Caduti della guerra 1940-45, nell'emendamento presentato dalla Commissione si estende il limite di tempo anche alla guerra del 1915-18.

GASPAROTTO, *relatore*. Si può, eventualmente, mutare il titolo del disegno di legge in: « Onoranze ai Caduti in guerra ».

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Volevo aggiungere qualcosa a quanto ha così bene scritto e così cordialmente detto l'onorevole Gasparotto. Noi italiani abbiamo sempre applicato le Convenzioni internazionali per quanto riguarda il rispetto dovuto al nemico caduto. Ricordo che immediatamente dopo la liberazione di Roma i passanti che in auto andavano da Roma verso Viterbo e la Toscana si fermavano commossi a Monterosi dove si era svolto un combattimento tra una divisione corazzata tedesca e i nostri artiglieri, perchè al lato della strada i caduti dell'una e dell'altra parte erano stati sistemati di fronte, con le croci sormontate dai rispettivi elmetti. Ricordo inoltre che nel cimitero di una piccola città del fronte, Iesi, vi è un reparto speciale per i caduti nell'ultimo combattimento verificatosi prima di raggiungere il Senio, reparto in cui sono sistemati da un lato le salme dei caduti italiani e dall'altro quelle dei caduti tedeschi. Il municipio di Iesi ha ricevuto lettere di ringraziamento da parte dei familiari di quella povera gente.

Perchè ricordo questo? Perchè in realtà anche Nazioni con cui siamo tornati in buoni rapporti dopo la guerra, che ci aveva così dolorosamente separato, come ad esempio la Grecia, non hanno dato tutto l'apporto che dovevano dare perchè fosse facilitato all'Italia (non dico che dovessero essere loro a farlo, come avrebbero però dovuto stante le convenzioni di Ginevra) la sistemazione dei caduti. In Grecia molti sono stati i caduti in quel periodo eroico che va dal settembre al novembre del 1943, vale a dire i 4.000 fucilati di Cefalonia e gli eroici caduti combattendo in quell'isola di Lero che dovrebbe essere maggiormente ricordata. A questo proposito, dico la verità, avendo io preso molto a cuore la rivendicazione dinanzi agli immemori italiani della resistenza dell'isola di Lero, avrei forse dovuto suggerire al collega Gasparotto di ricordare nella generosa sua interpellanza contro il rapporto del generale Alexander gli ottanta giorni di Lero. Ebbi già occasione di ricordare in quest'Aula l'eroismo di un rappresentante dell'opposizione, l'onorevole Amadei, ufficiale di artiglieria, decorato al valore, il quale mirabilmente si distinse in quella difesa. Forse v'è qualcuno che non sa che tutta la difesa contraerea era affidata a noi, alla nostra marina e alla nostra aviazione; gli inglesi vi avevano soltanto due battaglioni di fanti.

Colà rivendicarono l'onore d'Italia anche i reparti di camice nere, che con gli altri reparti italiani in ottanta giorni di combattimento hanno abbattuto 185 aerei tedeschi.

Si sono arresi quando tutta l'isola non era che un vulcano di fiamme e di fuoco; e se i nostri prigionieri, trattati poi ignominiosamente in Germania non vennero fucilati sul posto — molti ufficiali furono fucilati ma molti altri no — ciò fu dovuto al fatto che i tedeschi si vergognarono di fronte a due battaglioni inglesi di tanta ferocia, come quella che avevano consumato a Cefalonia.

Però l'eroico cappellano Formato e l'altro cappellano decorato di medaglia d'oro, di cui mi sfugge il nome, lamentano che tutte le volte che si sono dovuti recare sul posto per sistemare le salme dei nostri caduti nei cimiteri non hanno avuto l'accoglienza non dico che meritavano di avere, ma che, come d'obbligo, fosse veramente pietosa e comprensiva, da parte delle autorità greche. Invece si è arrivati al punto che nella prima visita fatta a Corfù si obbligarono gli ufficiali della Croce Rossa a non portare la divisa, che pure è una divisa internazionale, con un bracciale di carattere internazionale.

Oggi che le relazioni con la Grecia sono migliori perchè tanta acqua è passata sotto i ponti e si attutiscono tante ferite, sentite anche giustamente perchè l'aggressione contro la Grecia può essere messa alla pari di quella contro la Francia, oggi che questo risentimento può essere messo da parte oltre che nelle relazioni internazionali anche verso i morti, sarebbe caro a tutte le famiglie dei caduti che il Governo, con quel senso di misura che sempre ha avuto in questa materia, ricordasse il diritto delle famiglie dei caduti ed il dovere verso questi di dare veramente una sistemazione che ricordi ai posteri la vera gloria conquistata, nel silenzio della pubblica opinione, da quei nostri fratelli ancora abbandonati ma ricordati certamente nel fondo del cuore da tutti i loro cari. (*Applausi*).

TARTUFOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARTUFOLI. Onorevoli colleghi, nell'aderire con sentimento commosso al contenuto di questo progetto di legge non posso tacere una mia particolare perplessità che deriva dall'impulso che avrei di porre qui un argomento che potrebbe peraltro suscitare motivo di polemica. Non desidero farlo, però devo lasciare un'apertura al problema anche perchè le precisazioni fatte così nobilmente dal collega Cingolani nei confronti di determinati caduti in determinate nazioni, in quanto specificatamente indicate, potrebbero far sembrare che noi dimenticassimo altre tragedie più profonde e dolorose. Quindi io mi permetto di fare una apertura di questo semplice genere: noi dovremo un giorno, in momenti meno aspri e meno feroci, trovare il modo di onorare in Italia tutti coloro che caddero e di cui non sappiamo le tombe e che forse non ne hanno che poche. Ed è quindi con un particolare riferimento ad una iniziativa in corso per poter ospitare in un tempio-istituto una salma di un caduto ignoto in quelle terre cui evidentemente io mi riferisco, che auspico e spero che nel momento in cui presentassimo un apposito disegno di legge perchè questo onore e questo ricordo siano degni delle circostanze, degli eventi del dolore vissuto, il Senato, concorde tutto, da un settore all'altro possa approvando concorde riconciliarsi nel senso dell'umanità, nel senso della cristianità, nel senso del rispetto e dell'amore verso coloro che caddero compiendo il loro dovere per la Patria. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

CADORNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADORNA. Onorevoli colleghi, deploro di non essere stato preventivamente avvertito che il presente disegno di legge sarebbe venuto in discussione questa mattina...

PRESIDENTE. Onorevole Cadorna, l'ordine del giorno era stato tempestivamente comunicato al Senato.

CADORNA. Volevo appunto esprimere il rammarico di non essere venuto a conoscenza dell'ordine del giorno, per mia trascuratezza, in quanto questo disegno di legge importantissimo aveva dato luogo a numerose discussioni in sede di Commissione.

Il presente disegno di legge prevede nel modo migliore tutte quelle provvidenze che lo Stato ha il dovere di apprestare verso le salme dei caduti — caduti in Patria e soprattutto caduti fuori della Patria —. Ma noi non vorremmo — così si disse anche in Commissione — che questo compito estesissimo assegnato dal disegno di legge — il quale poi è sostenuto da una minima assegnazione di bilancio di 250 milioni — desse al Paese la sensazione che lo Stato è oggi in grado di venire incontro non solo all'individuazione ma anche al recupero delle numerosissime salme che sono rimaste sparse in tutti i Paesi del mondo, mentre per questo è necessario un lungo lavoro di preparazione all'estero, attraverso l'invio di missioni, attraverso i rilevamenti di queste salme che sono abbandonate nei siti più lontani e infine attraverso una organizzazione o del trasporto in Patria o della costituzione sul posto di cimiteri ed ossari; lavoro che, dopo la guerra 1915-18, fu fatto durante lunghissimi anni ipotecando somme notevolissime.

Ora io ho preso la parola appunto perchè il popolo italiano, nel vedere che questa legge viene approvata, non si faccia illusione che il problema dei caduti in guerra possa essere con questa approvazione risolto. Tengo a dichiarare invece che questo problema può essere risolto solo attraverso molto tempo e con molto lavoro e a mezzo di fortissime assegnazioni di bilancio.

Fatta questa premessa dichiaro di essere disposto a votare favorevolmente il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vaccaro, Sottosegretario di Stato per la difesa, per esprimere il parere del Governo.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo a quanto ha detto il senatore Gasparotto. Per i fondi, assicuro che l'Amministrazione militare farà di tutto perchè il Tesoro li aumenti. Effettivamente la scarsezza dei mezzi non dà modo di raccogliere, come è nostro dovere, tutte le salme dei nostri gloriosi caduti sparsi nei vari fronti di Europa e di oltre Europa.

In merito a quanto ha detto l'onorevole Cingolani, assicuro che il Governo compirà i passi necessari per indurre il Governo greco a dare la possibilità alle famiglie dei Caduti italiani che lo vogliano di dare degna e decorosa sepoltura ai loro caduti, sia nell'isola di Lero, che in tutto il territorio greco. Le stesse cose devo dire al senatore Tartufoli, al quale assicuro che si farà di tutto affinchè le salme dei Caduti in tutti i fronti vengano raccolte e si possa dare ad esse quella decorosa e doverosa sepoltura che egli ha invocato.

PRESIDENTE. Mi pare dunque che siamo d'accordo che il disegno di legge cambi il titolo così: « Onoranze ai Caduti in guerra », togliendo l'indicazione 1940-45. Pregherei anche la Commissione di esaminare se non sia opportuno che si parli in questo disegno di legge di eserciti nemici in genere e non di esercito tedesco, come è nella dizione del disegno di legge.

GASPAROTTO, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Commissario generale per le Onoranze ai Caduti, istituito con decreto-legge 31 maggio 1935, n. 752, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 132, in sostituzione del Commissario del Governo previsto dalla legge 12 giugno 1931, n. 877, esercita le sue funzioni alla diretta dipendenza del Ministro per la difesa.

I poteri già spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri per le leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio, 1936, n. 132, sono attribuiti al Ministro per la difesa.

(È approvato).

Art. 2.

In aggiunta alle attribuzioni stabilite dalle leggi 12 giugno 1931, n. 877, e 9 gennaio 1936, n. 132, spetta al Commissario generale provvedere al censimento, alla raccolta, alla sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme:

a) dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano che fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946, purchè per i militarizzati, sia stato accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra ai familiari, che la morte fu dovuta al servizio di guerra;

b) dei militari e civili deceduti in istato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940;

c) dei partigiani e dei patrioti deceduti in conseguenza della lotta di liberazione dopo l'8 settembre 1943;

d) di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia;

e) dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1946.

GASPAROTTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO, *relatore*. Vorrei far presente l'importanza di questo articolo 2, inquantochè mette insieme e copre dello stesso mantello della pietà sia i militari che i civili, specialmente quelli dei campi di concentramento, il che ci darà qualche delusione in questo senso, e cioè che gran parte degli internati nei campi di concentramento sono purtroppo irriconoscibili. Infatti, quando l'Associazione dei deportati politici ha voluto portare a Torino, sede dell'Associazione, la salma del « deportato sconosciuto », per costituire quella salma — una salma — ha dovuto mettere insieme sei scheletri o meglio sei parti di scheletri perchè i forni crematori avevano fatto scempio di queste povere vittime della ferocia tedesca.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 2, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Al Commissario generale spetta inoltre di provvedere:

a) alla completa sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti in Italia nonchè di quelli esistenti all'estero contenenti salme di Caduti italiani;

b) alla sistemazione provvisoria delle salme dei militari appartenenti alle forze armate delle Nazioni Unite deceduti in Italia durante la guerra 1940-45 ove non vi abbiano provveduto direttamente i rispettivi Stati e ferme restando, per quanto riguarda l'impianto di cimiteri destinati all'inumazione dei militari delle Forze Armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano, le disposizioni del decreto legislativo 5 luglio 1945, n. 129, modificate dal decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1354;

c) alla sistemazione delle salme dei militari dell'esercito tedesco caduti in Italia, nei limiti dell'articolo 4 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 e di quanto altro stabilito nei trattati di pace.

È in facoltà del Commissario generale abolire i cimiteri di guerra che per l'ubicazione, per ragioni tecniche e per altri motivi non offrano la possibilità di uno stabile assetto.

I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi verranno raccolti in cimiteri viciniori o in appositi sacrari costruiti in località opportunamente prescelte.

Alla lettera *c*) la Commissione propone di sostituire alle parole: « dell'esercito tedesco ». le altre: « degli eserciti nemici ».

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica alla lettera *c*) testè approvata. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Alle sistemazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 2 si farà luogo se ed in quanto i congiunti non vi abbiano provveduto, o non vi provvedano coi sussidi che il Commissario generale potrà mettere a loro disposizione di concerto col Ministero del tesoro.

Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale non possono essere più concesse ai congiunti.

La sistemazione nei territori esteri delle salme dei militari e civili italiani sarà di massima affidata dal Commissario generale, tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, ad organizzazioni o persone esistenti in detti territori.

Solo eccezionalmente potranno essere inviate missioni all'estero per tale scopo, previa intesa col Ministero del tesoro.

(È approvato).

Art. 5.

Il compito della sistemazione provvisoria delle salme di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 2 nei cimiteri comunali può dal Commissario generale essere affidato ai singoli Comuni, con l'osservanza delle direttive generali e particolari che egli riterrà impartire di intesa, ove del caso, con il Ministero dell'interno.

In tal caso i Comuni hanno diritto al rimborso delle spese.

Occorrendo procedere ad espropriazioni, si provvederà con le norme degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità delle opere avrà valore di dichiarazione di pubblica utilità.

(È approvato).

Art. 6.

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli sono di esclusiva competenza del Commissario generale, il quale prende direttamente i necessari accordi con le singole Amministrazioni dello Stato e con gli enti locali e, tramite il Ministero degli affari esteri, con le rappresentanze dello Stato all'estero.

Nella scelta delle località per la sistemazione dei sepolcreti di guerra, dovrà essere preventivamente sentito il Ministero della pubblica istruzione qualora si tratti di zone che, ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, abbiano interesse artistico od archeologico, oppure di bellezza naturale o panoramica.

(È approvato).

Art. 7.

I sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari, sacrari), definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipen-

denze, del patrimonio dello Stato. Essi, previa iscrizione negli inventari tenuti dall'Amministrazione finanziaria, sono dati in consegna, a cura del Commissario generale e mediante stipula di regolari atti, ai Comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo.

L'obbligo dell'iscrizione negli inventari tenuti dall'Amministrazione finanziaria si riferisce anche ai diritti di uso costituiti a favore dello Stato sui sepolcreti di guerra esistenti o sistemati a cura dei Comuni o di altri enti locali.

A richiesta dei Comuni interessati e mediante apposite convenzioni da approvarsi dal Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, su proposta del Commissario generale, sono stabilite le somme da corrispondere dallo Stato a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle opere date in consegna.

Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione previsti dall'articolo 61 del regolamento di polizia mortuaria, ed i Comuni interessati hanno l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

(È approvato).

Art. 8.

I contratti stipulati per lavori e forniture varie, nonchè quelli di locazione di opera, saranno approvati e resi esecutivi dal Commissario generale, quando l'importo previsto non superi i limiti indicati negli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Al Commissario medesimo è consentito di provvedere ai servizi ad economia quando l'importo previsto non superi il limite indicato nell'articolo 8 del suddetto decreto e successive modificazioni.

Per quanto riguarda le spese relative alla sistemazione delle salme di italiani caduti o deceduti all'estero in conseguenza della guerra, è data facoltà al Commissario generale di adottare provvedimenti in deroga alle norme di contabilità dello Stato e delle spese pubbliche.

(È approvato).

Art. 9.

Agli atti ed ai contratti stipulati in applicazione del presente decreto sarà usato il trattamento tributario stabilito per gli atti e contratti dello Stato.

(È approvato).

Art. 10.

Le spese derivanti dall'attuazione del presente provvedimento graveranno sui fondi stanziati nel capitolo 270 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1949-50 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

La gestione dei fondi di cui al precedente comma è demandata al Commissario generale il quale vi provvede con l'osservanza delle norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 11.

Per quanto non richiamate espressamente nella presente legge vanno osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni, stabilite dalla legge sanitaria e dal regolamento di polizia mortuaria approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso, avvertendo che, in relazione alla modifica apportata alla lettera *c*) dell'articolo 3, il titolo va così modificato: « Onoranze ai Caduti in guerra ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Trattato di pace, amicizia e cooperazione fra l'Italia ed il Guatemala, concluso a Guatemala il 10 settembre 1949 » (N. 1059).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Trattato di pace, amicizia e cooperazione fra l'Italia e il Guatemala, concluso a Guatemala il 10 settembre 1949 ».

Prego l'onorevole segretario di darne lettura.

CERMENATI, *segretario*, legge lo stampato n. 1059.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Pasquini.

PASQUINI, *relatore*. In rapporto al contenuto politico di questo Trattato di pace, intendo sottolineare la speciale circostanza per la quale il Guatemala, nel rinnovare rapporti di amicizia con l'Italia, ha voluto fruire della missione Aldisio-Brusasca e non avvalersi delle disposizioni del Trattato di pace perchè ritenuto troppo oneroso per l'Italia. I vincoli che ci hanno sempre legato alla Repubblica dell'America latina (del resto è di pochi giorni fa la ratifica del Trattato di pace con la Repubblica Dominicana), sono state sempre improntati a grande amicizia. Pertanto anche questo Trattato con il Guatemala sta a riaffermare i vincoli che hanno sempre unito queste due Nazioni latine.

Oltre a riallacciare i rapporti di amicizia, il Trattato che viene presentato al Senato per la ratifica prevede accordi futuri per il rinnovarsi dei rapporti di traffico, di navigazione e di cultura, tanto che è stato conglobata nel disegno di legge, che voi siete chiamati a ratificare, anche una dichiarazione sullo scambio degli atti dello stato civile che risale al 1889, ed un *modus vivendi* commerciale stipulato fin dal 6 giugno 1936. Consta a me che viva è l'attesa per la ratifica di questo Trattato, il quale vuole riconsacrare i vincoli di una antica e rinnovata amicizia. Noi ratificandolo daremo la prova di essere ancora una volta quell'Italia, madre della civiltà, di cui vanno gloriosi anche i popoli che vivono al di là dell'Oceano. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, per esprimere il parere del Governo.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo, rifacendosi alla relazione con cui fu presentato al Senato il disegno di legge per la ratifica del Trattato di pace, di amicizia e di cooperazione tra l'Italia e il Guatemala, sottolinea il significato politico di questo provvedimento ed esprime il più profondo apprezzamento per l'atto che sta per compiere il Senato.

Debbo aggiungere, in conformità di quanto ha rilevato l'onorevole relatore, che qui siamo in presenza della ratifica di un Trattato di pace, il quale già nella sua intestazione risulta più largo di quanto non comporti la sola istituzione formale dei rapporti di pace, corrispondenti peraltro alla ripresa dei rapporti diplomatici già avvenuta il 12 dicembre 1944. Infatti il Trattato è ad un tempo di amicizia, di cooperazione, ed apre, inoltre, la via ad un più ampio intercambio economico e culturale, il cui prossimo avvento noi salutiamo nello spirito dei rapporti di amicizia che hanno legato e legheranno i due Paesi latini. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare passeremo all'esame degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di pace, amicizia e cooperazione fra l'Italia ed il Guatemala, concluso a Guatemala il 10 settembre 1949.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta pubblica è tolta; prego però i senatori di rimanere in Aula, perchè fra pochi minuti avrà inizio la seduta segreta. (Ore 11,10)

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti